



Roma, 30/01/2013

Ufficio: DIR/PF
Prot.: 201300000974/AG
Oggetto: Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici.
Circolare n. 8234
SS
COS 2
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

<i>Ente</i>	<i>Data ed entrata in vigore provvedimento</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Precisazioni</i>
Ministero della Salute	Decreto 5.11.2012 pubblicato nella G.U. 22 del 26.1.2013 <u>con decorrenza dal 27 gennaio 2013</u>	Attuazione della Direttiva del Consiglio 201/84/UE che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III, parte prima, della legge 713/1986. Dal 31 ottobre 2012 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 1) non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.

In proposito si rammenta che la responsabilità per la presenza sul mercato, dopo il termine consentito, di prodotti cosmetici non conformi quanto a composizione, confezionamento ed etichettatura, resta in capo al produttore e al responsabile dell'immissione in commercio. Non incorre invece in sanzioni il farmacista che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti cosmetici non conformi, qualora la non conformità riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che il farmacista non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione (si veda la circolare federale n. 6880 del 26.10.2006).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

All. 1